



**Rinnovo dell'autorizzazione per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti non pericolosi, sito in via dell'Industria in loc. Calzolaro del Comune di Umbertide, Ditta AGRICOLA NOÈ.**

**ALLEGATO TECNICO**

SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2
I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	2
II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	3
SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLA CONFORMITA' IMPIANTISTICA	5
SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO	6
-G- prescrizioni generali-	6
-R- rifiuti-	7
-S- scarichi acque reflue-	13
-E- emissioni in atmosfera-	14
-A- emissioni acustiche-	16

*Allegati: Quadro riassuntivo delle emissioni*



## **SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

### **I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE**

**- Elaborati di progetto allegati all'istanza (Prot. n. E-0110518 del 24.05.2016) costituiti da:**

- Dichiarazione requisiti soggettivi;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto;

**- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (prot. n. E-0012907 del 20.01.2017) costituiti da:**

- Relazione tecnica – operazioni rifiuti in ingresso;
- Planimetria generale impianto;

**- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (prot. n. E-000125 del 02.01.2018) costituiti da:**

- Relazione tecnica;
- Allegato 1 – Atto di proprietà;
- Allegato 2 – Certificato di destinazione urbanistica;
- Allegato 3 – Certificato di agibilità immobile;
- Allegato 4 – Visure catastali;
- Allegato 5 – Dichiarazione superficie lotto;
- Allegato 6 – Documentazione presentata per richiesta A.U.A. e successiva integrazione in materia alle emissioni in atmosfera;
- Allegato 7 – Protocollo Monitoraggio Ambientale;
- Allegato 8 – Planimetria generale impianto;

**- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (prot. n. E-0132062 del 26.06.2018) costituiti da:**

- Richiesta archiviazione istanza presentata alla Provincia di Perugia in data 15.01.2015;
- Relazione compatibilità idraulica, a firma dell'Ing. Andrea Aloigi;

**- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (prot. n. E-0131229 del 26.06.2018) costituiti da:**

- Relazione tecnica Rev.1 del 21.06.2018;
- Allegato 1 – Atto di proprietà;
- Allegato 2 – Certificato di destinazione urbanistica n. 98/2017;
- Allegato 3 – Certificato di agibilità immobile;
- Allegato 4 – Visure catastali;
- Allegato 5 – Dichiarazione superficie lotto;
- Allegato 6 – Documentazione presentata per richiesta A.U.A. e successiva integrazione in materia alle emissioni in atmosfera;
- Allegato 7 – Protocollo Monitoraggio Ambientale;
- Allegato 8 – Planimetria generale impianto;

**- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (prot. n. E-0253324 del 28.11.2018) costituiti da:**

- Relazione tecnica Rev.1 del 15.11.2018;
- Planimetria generale impianto;
- Schema per il calcolo della garanzia finanziaria;

**- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (prot. n. E-0001715 del 04.01.2019) costituiti da:**

- Schema per il calcolo della garanzia finanziaria;



**- Elaborati di progetto allegati alle integrazioni all'istanza (prot. n. E-0004988 del 10.01.2019) costituiti da:**

- Schema per il calcolo della garanzia finanziaria.

**II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

La Ditta Agricola Noè, con sede legale ed operativa in Via dell'Industria in loc. Calzolaro nel Comune di Umbertide, svolge le seguenti attività di gestione rifiuti:

- trattamento di veicoli fuori uso e loro parti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- trattamento di RAEE pericolosi e non pericolosi;
- recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da rifiuti metallici e cavi;
- messa in riserva di rifiuti di carta/cartone, plastica, legno e imballaggi.

Tali attività sono state autorizzate dalla Provincia di Perugia con D.D. n. 12051 del 12.12.2006, D.D. n. 4030 del 26.04.2010 e D.D. n. 6629 del 30.06.2010.

L'impianto, di 2.977 mq, è di proprietà della ditta e risulta completamente recintato; lo stesso è costituito sia da aree scoperte che coperte, le superfici sono pavimentate in c.l.s. armato.

Si prende atto della dichiarazione della ditta che l'attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto non rientra tra quelle previste dal D.P.R. 151/2011.

Si prende atto altresì che la ditta è in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità per l'attività di deposito e rivendita di liquidi infiammabili (Att. N. 12.1.A del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.), come attestato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia nella nota prot. n. U-0001540 del 31.01.2018.

Si evidenzia che l'impianto autorizzato, al momento del rilascio dell'atto di cui alla D.D. n. 12051 del 12.12.2006, risultava censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 4 part.lla n. 88/parte e 469/parte del Comune di Umbertide, mentre ora, a seguito di aggiornamento catastale, risulta censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 4 particella n. 1673 del medesimo comune.

In riferimento alle acque reflue provenienti dall'insediamento e costituite dalle acque di dilavamento delle aree di trattamento rifiuti e dalle acque derivanti dai servizi igienici, le stesse sono scaricate, previo convogliamento e trattamento, in pubblica fognatura.

Per le emissioni in atmosfera, le emissioni acustiche e lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura derivanti dall'insediamento produttivo, la ditta ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, acquisita al protocollo regionale con n. E-0169400 del 17.08.2016.

Nell'ambito del procedimento di AUA, è stato acquisito il parere favorevole di ATI2 (prot. n. 3298 del 21.09.2016) allo scarico in pubblica fognatura con presenza delle sostanze pericolose *arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti* di cui alla Tabella 5 della D.G.R. 424/2012 e s.m.i.

A seguito di istanza di rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, la sopra citata richiesta è stata archiviata e la relativa documentazione trasmessa alla scrivente sezione.

Nell'istanza di rinnovo presentata la ditta ha provveduto a definire in modo più puntuale le attività effettivamente svolte sui singoli rifiuti, anche alla luce degli aggiornamenti normativi avvenuti dal momento del rilascio della D.D. n. 12051 del 12.12.2006, la stessa ditta ha altresì rinunciato alla gestione di alcuni tipi di rifiuto.

Quindi nell'atto oggetto del presente procedimento verranno dettagliate le operazioni di recupero e smaltimento effettuate sui singoli rifiuti e le aree in cui le stesse vengono svolte, rimanendo all'interno delle aree già utilizzate allo scopo; verranno altresì ridefiniti i rifiuti gestibili, i quantitativi istantanei stoccabili e annui dei rifiuti gestiti nell'impianto che rimangono comunque invariati rispetto a quelli autorizzati con la sopra citata determinazione.



Si precisa che la Ditta con nota acquisita al protocollo regionale con n. E-013262 del 26.06.2018 ha inoltrato richiesta di archiviazione dell'istanza presentata alla Provincia di Perugia – prot. n- E-0027729 del 15.01.2015 – relativa allo stoccaggio delle batterie esauste.

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'atto di rinnovo oggetto del presente procedimento comprenderà:

- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue contenenti sostanze pericolose provenienti dall'impianto, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre n. 447, in materia di impatto acustico.



## **SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLE CONFORMITÀ IMPIANTISTICHE**

Il mantenimento dei requisiti impiantistici costruttivi e di esercizio dell'impianto, censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 4 particella n. 1673 del Comune di Umbertide, dovrà avvenire nel rispetto delle dichiarazioni di cui alla Sez. 1 del presente allegato tecnico e delle condizioni e prescrizioni di cui alla presente sezione:

1. all'ingresso del complesso impiantistico dovrà essere posto un cartello di adeguate dimensioni con l'indicazione del tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
2. la ditta dovrà assicurare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste. Inoltre, la ditta dovrà dotare le diverse sezioni impiantistiche presenti nell'insediamento di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;
3. la ditta dovrà garantire nel tempo la manutenzione della barriera perimetrale esistente di protezione ambientale dell'impianto di recupero;
4. l'impianto dovrà essere mantenuto distinto, in relazione alle attività di gestione autorizzate, nei specifici settori riportati nella planimetria;
5. qualora i suddetti settori, non presentino più le idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza, non potranno essere utilizzati per la gestione dei rifiuti;
6. nell'impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso nonché di quelli prodotti e smaltiti dal centro stesso.



### **SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO**

Il complesso impiantistico dovrà essere gestito nel rispetto delle condizioni e prescrizioni generali (G) e delle condizioni e prescrizioni in materia di rifiuti (R), scarichi (S), emissioni in atmosfera (E) e impatto acustico (A) di cui alla presente sezione 3:

#### **-G- prescrizioni generali-**

1. la ditta dovrà gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi all'interno del sito consenta facilità di passaggio e di intervento in caso di incidente e/o soccorso; è altresì vietato il deposito di rifiuti e/o materiali sulle aree adibite alla viabilità;
2. la ditta dovrà comunicare alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco e all'Arpa Umbria Sezione Territoriale competente, un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;
3. la ditta dovrà garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso al sito da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo e che sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
4. la ditta dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
5. la ditta dovrà allestire all'interno del sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti, da utilizzare per l'assorbimento e la neutralizzazione dei liquidi in caso di sversamenti accidentali durante la movimentazione. Tali sostanze dovranno essere stoccate in appositi contenitori di emergenza;
6. entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare previa intesa al Servizio Igiene sanità Pubblica della Azienda USL competente per territorio il Piano annuale di derattizzazione e disinfestazione;
7. per l'esercizio dell'attività la ditta dovrà rispettare le disposizioni del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i.;
8. l'impianto dovrà essere dotato di un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso;
9. la ditta dovrà garantire la costante pulizia dei piazzali e delle vie di transito, predisporre /aggiornare una procedura documentata per l'ispezione e la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree pavimentate al fine di garantire costantemente l'impermeabilità e della rete di captazione delle acque di dilavamento, da effettuare nel rispetto di apposita procedura interna;
10. la ditta dovrà distinguere le aree adibite alla messa in riserva dei rifiuti in ingresso da quelle adibite allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività;
11. nel caso di chiusura dell'impianto, fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di disporre a carico della Ditta l'accertamento della qualità delle matrici ambientali, a cura e spese della ditta dovrà essere effettuata la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati o stoccati all'interno o all'esterno dell'impianto, lo svuotamento e la ripulitura dei rifiuti di tutta la rete e di tutti i pozzetti a tenuta, la pulizia di tutte le superfici interne ed esterne e dello stabilimento e quant'altro necessario al ripristino ambientale dell'area impiantistica utilizzata, ai fini della sua fruibilità in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
12. la ditta per l'esercizio dell'impianto sulla base dei criteri di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16.04.2018, e D.D. n. 5451 del 31.05.2018 dovrà prestare a favore della Regione Umbria – Corso Vannucci, 96 – P.IVA 01212820540 - C.F. 80000130544, la garanzia finanziaria per un importo complessivo pari ad € 200.000,00 **con una delle seguenti modalità:**
  - a) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;



- b) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli elenchi da questo pubblicati (IVASS);
- c) reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente IBAN IT 38 N 07601 03000 000000143065 intestato a Regione Umbria, presso Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A.;

della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni 1. Le garanzie potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione per un periodo comunque non inferiore a 5 anni; il rinnovo delle singole garanzie dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell'espletamento dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Le garanzie, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a un anno dalla data di scadenza dell'autorizzazione; decorso tale termine devono intendersi automaticamente svincolate.

### -R- rifiuti-

1. la ditta potrà effettuare le **operazioni di recupero e smaltimento**, indicate negli allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dei codici riportati nella Tabella A, rispettando le attività, le quantità ed i tempi di stoccaggio di seguito indicati:

Tabella A

GRUPPO	CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	QUANTITIVI MASSIMI STOCCABILI	TEMPO MASSIMO DI STOCCAGGIO	QUANTITATIVI MASSIMI ANNUALI
1	020110	Rifiuti metallici	R13-R12	0,05 t	72 gg	0,2 t
	191202	Metalli ferrosi		260 t		1.052 t
	170401	Rame, bronzo, ottone		0,150 t		0,5 t
	160117	Metalli ferrosi		8 t		30 t
	191001	Rifiuti di ferro e acciaio		0,01 t		0,4 t
	170407	Metalli misti		0,025 t		0,1 t
	120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi		30 t		120 t
	120102	Polveri e articolato di materiali ferrosi		0,05 t		0,2 t
	120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi		0,05 t		0,2 t
	120104	Polveri e articolato di materiali non ferrosi		0,05 t		0,2 t
	120199	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)	0,05 t	0,2 t		
	150104	Imballaggi metallici	R13	2 t		8 t
	160118	Metalli non ferrosi		0,01 t		0,4 t
	170402	Alluminio		8,75 t		35 t
	170403	Piombo		0,05 t		0,2 t
	170404	Zinco		0,025 t		0,1 t
	170405	Ferro e Acciaio		50 t		200 t
	170406	Stagno		0,05 t		0,2 t
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi		0,05 t		0,2 t
	191203	Metalli non ferrosi		0,05 t		0,2 t
200140	Metallo	0,05 t		0,2 t		
2	160103	Pneumatici usati	R13	5 t	20 t	
3	160104*	Veicoli fuori uso	R13-R12	160 t	640 t	
	160106	Veicoli fuori uso non contenenti ne liquidi ne altre componenti pericolose		125 t	500 t	
	160116	Serbatoi per gas liquido	R13	0,025 t	0,1 t	
	160122	Componenti non specificati altrimenti (componenti metalliche)		30 t	110 t	
	160199	Rifiuti non specificati altrimenti		0,05 t	0,2 t	
4	160120	Vetro	R13	0,85 t	3,5 t	
5	170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13-R12	0,25 t	1 t	
6	160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213		7,50 t	30 t	



	160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alla voce 160215	R13-R12	0,05 t	180 g	0,2 t
	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135		0,025 t		0,1 t
7	020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13-R12	0,025 t	72 g	0,1 t
	160119	Plastica		2,5 t		10 t
	150102	Imballaggi in plastica		0,5 t		2 t
	170203	Plastica		0,125 t		0,5 t
	191204	Plastica e gomma		0,05 t		0,2 t
	200139	Plastica		0,025 t		0,1 t
8	030101	Scarti di corteccia e sughero	R13-R12	0,025 t	180 gg	0,1 t
	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104		0,05 t		0,2 t
	150103	Imballaggi in legno		21 t		95 t
	170201	Legno		4 t		15 t
	191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206		0,05 t		0,2 t
	200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137		0,05 t		0,2 t
9	150101	Imballaggi in carta e cartone	R13-R12	8 t		32 t
	200101	Carta e cartone		0,1 t		0,4 t
10	150105	Imballaggi in materiali compositi	R13-R12	0,05 t		0,2 t
	150106	Imballaggi in materiali misti		25 t		90 t
11	200307	Rifiuti ingombranti	R13-R12	0,025 t		0,1 t
	200399	Rifiuti non specificati altrimenti	R13	0,025 t		0,1 t

2. la ditta potrà accettare presso l'impianto i rifiuti di cui alla tabella A aventi le seguenti provenienze:
  - 2.1. i rifiuti urbani da fuori sub ambito n. 1 AURI, ex ATI1 Umbria;
  - 2.2. gli altri rifiuti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, da impianti di trattamento rifiuti e, per i soli veicoli fuori uso, anche da privati;
3. relativamente all'**accettazione dei rifiuti** presso l'impianto, la ditta entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Umbria una procedura operativa contenente i seguenti elementi:
  - 3.1. la verifica certificazione analitica o altra documentazione idonea a caratterizzare il rifiuto in ingresso al fine di accertare la compatibilità con le modalità di trattamento dell'impianto e con l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
  - 3.2. i rifiuti classificabili con codici residuali "99" potranno essere accettati solo se al formulario di identificazione sarà allegata una scheda nella quale vengano descritti la tipologia, le caratteristiche del rifiuto ed il processo di provenienza;
  - 3.3. la determinazione della massa dei rifiuti;
  - 3.4. il controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;
  - 3.5. la sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso, come previsto dal D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., che dovrà risultare annotato per ogni singolo carico su un registro appositamente istituito;
  - 3.6. garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso (procedure di registrazione, utilizzo di database, registrazione delle movimentazioni) durante tutte le fasi di recupero svolte all'interno dell'insediamento. Le registrazioni devono essere preferibilmente integrate con il registro di carico e scarico, in modo da rendere agevole il controllo di tutto ciò che è inerente ad ogni singolo carico di rifiuto in ingresso.

Se il rifiuto conferito non risulta conforme, il carico dovrà essere respinto indicando le necessarie motivazioni sul formulario di trasporto e dovrà esserne data comunicazione al Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA);
4. la ditta dovrà effettuare durante lo scarico dei rifiuti, un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili eventualmente presenti tra gli stessi. Qualora presenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente smaltiti presso impianti autorizzati;





5. per la verifica di radioattività sui rifiuti metallici, sui rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche relativamente alle categorie rientranti negli allegati 1 e 3 del D. Lgs. 49/2014 e sui EoW metallici in ingresso, la ditta è tenuta a presentare all'Autorità Competente, alla Prefettura e ad ARPA Umbria, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, un sistema di gestione aziendale, basato su procedure e istruzioni tecniche scritte, approvate da un esperto qualificato per le parti di competenza, con le relative registrazioni, soggetto a periodica verifica da parte dell'esperto qualificato stesso, che attesta l'avvenuta sorveglianza sui singoli carichi anche se non di volta in volta. Nella procedura dovrà essere identificato il personale, adeguatamente formato, che effettua materialmente le misure di sorveglianza
6. la ditta dovrà gestire i **veicoli fuori uso**, di cui al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., secondo quanto previsto nella relazione tecnica e nella planimetria e con le modalità di seguito elencate:
  - 6.1. al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del Centro dovrà rilasciare al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione, conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A., entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo e dall'emissione del certificato di rottamazione, come stabilito dall'art. 5, comma 8 del citato decreto, ed al trattamento del veicolo;
  - 6.2. il titolare del centro potrà procedere alla messa in sicurezza ed al trattamento del veicolo fuori uso, solo dopo la cancellazione dal PRA del veicolo stesso;
  - 6.3. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso, dovranno essere annotati dal titolare del centro nell'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;
  - 6.4. la ditta potrà effettuare il commercio, nel rispetto della vigente disposizione in materia, delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle attinenti alla sicurezza del veicolo stesso, individuate all'Allegato III del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;
  - 6.5. la ditta potrà cedere le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo, solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla L. 122/92 e s.m.i.;
7. **messa in riserva R13 - rifiuto CER 160104\* (gruppo 3)**: i rifiuti successivamente alle operazioni di accettazione, dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto presso l'apposita area di stoccaggio indicata nella planimetria;
8. **operazione di recupero R12 - rifiuto CER 160104\* (gruppo 3)**: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dall'area di messa in riserva e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero nelle preposte aree all'interno del capannone;
9. le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti obblighi:
  - 9.1. effettuazione della messa in sicurezza del veicolo fuori uso al più presto, dalla data di cancellazione al PRA, rispettando il tempo massimo di detenzione;
  - 9.2. effettuazione delle operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso;
  - 9.3. rimozione preventiva dei componenti e dei materiali di cui all'all. II del D.Lgs. 209/03 e s.m.i. etichettati o resi in altro modo identificabili secondo le disposizioni vigenti;
  - 9.4. rimozione e separazione dei materiali e dei componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
  - 9.5. effettuazione delle operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
10. La **messa in sicurezza** del veicolo fuori uso dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
  - 10.1. rimozione degli accumulatori e conseguente stoccaggio nell'apposito contenitore. Nel caso in cui, durante la rimozione, si produca accidentalmente una fuoriuscita del liquido



- contenuto, la Ditta dovrà provvedere alla neutralizzazione dello stesso con idoneo materiale assorbente, che dovrà essere gestito secondo le procedure individuate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 10.2.** rimozione di eventuali serbatoi di gas compresso e l'eventuale estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente;
- 10.3.** rimozione o neutralizzazione degli airbag;
- 10.4.** rimozione con preventiva neutralizzazione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag, secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 56 del 12.06.2016;
- 10.5.** stoccaggio degli airbag, qualora rimossi e neutralizzati prima della rimozione, dovrà avvenire in adeguati contenitori posizionati nell'area preposta. I rifiuti pirotecnici rimossi dai veicoli dovranno essere gestiti secondo le modalità stabilite dall'art. 8 commi 2 e 3 del Decreto n. 101 del 12.05.2016;
- 10.6.** prelievo dell'eventuale carburante e avvio a riuso;
- 10.7.** rimozione, con raccolta e deposito separati di olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento, acidi degli accumulatori e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso;
- 10.8.** stoccaggio degli oli, acidi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso dovrà essere effettuato separatamente, in appositi contenitori fissi o mobili, che dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, valutati in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e dovranno essere dotati di sistemi di chiusura e di accessori atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. Tali contenitori dovranno altresì riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello. Le manichette o i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi dovranno essere mantenute in perfetta efficienza;
- 10.9.** tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere adeguatamente etichettati, con indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- 10.10.** qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi sia effettuato in serbatoi e/o bacini fuori terra, questi dovranno essere dotati di un bacino di contenimento pari al volume del contenitore o in caso di più contenitori di capacità pari ad almeno 1/3 del volume totale degli stessi e in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Il bacino dovrà essere impermeabilizzato, ed avere una pavimentazione con pendenza tale da far confluire eventuali liquidi sversati all'interno di un apposito pozzetto a tenuta;
- 10.11.** la rimozione e lo stoccaggio del filtro-olio, previa scolatura in apposito contenitore. L'olio scolato dovrà essere depositato con gli oli lubrificanti;
- 10.12.** la rimozione e lo stoccaggio di eventuali condensatori contenenti PCB;
- 10.13.** rimozione, per quanto fattibile, di eventuali componenti identificati come contenenti mercurio;
- 11.** l'attività di **demolizione** dovrà essere effettuata nelle preposte aree all'interno del capannone secondo le seguenti fasi:
- 11.1.** smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso;
- 11.2.** rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo;
- 11.3.** rimozione del catalizzatore e successivo stoccaggio dello stesso all'interno di appositi contenitori, al fine di evitare la dispersione del materiale contenuto e quindi garantire la sicurezza degli operatori;
- 11.4.** rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;



- 11.5.** rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenenti liquidi, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- 11.6.** rimozione dei componenti di vetro;
- 11.7.** rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- 12.** nel caso in cui, durante le operazioni di messa in sicurezza sopra elencate si producano accidentalmente fuoriuscite di liquidi, oli o fluidi, la Società provvederà alla neutralizzazione degli stessi, con idoneo materiale assorbente e al successivo stoccaggio del materiale contaminato in appositi contenitori di emergenza, tenuti allo scopo presso l'impianto;
- 13.** è consentita, per il deposito del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento, la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- 14.** è vietato l'accatastamento delle carcasse, già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato, per altezze superiori a 5 metri;
- 15.** i settori dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento potranno essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli, a condizione che gli stessi siano tenuti separati e che le pavimentazioni di detti settori abbiano le stesse caratteristiche di impermeabilità e di resistenza;
- 16.** la ditta dovrà adempiere agli obblighi previsti al comma 3, art. 11 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- 17.** la ditta potrà avviare le carcasse degli autoveicoli ad altri centri autorizzati per le operazioni di trattamento e demolizione, solo dopo l'avvenuta messa in sicurezza;
- 18. operazioni R13-R12 - rifiuto CER 160106 (gruppo 3):** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi di detenzione, dovranno essere prelevati nell'area di messa in riserva e successivamente sottoposti all'operazione R12 nelle aree indicate nella planimetria; tale operazione dovrà consistere nelle attività di demolizione riportate alla precedente prescrizione 10;
- 19. messa in riserva R13 - rifiuti CER 160116 - 160122 - 160199 (gruppo 3):** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi di detenzione, dovranno essere stoccati in messa in riserva nelle aree indicate in planimetria. I rifiuti non potranno subire alcun trattamento e/o cernita e dovranno essere inviati presso impianti terzi autorizzati;
- 20. operazioni R13-R12 - rifiuti CER 020110 - 191202 - 170401 - 160117 - 191001 - 170407 (gruppo 1):** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi di detenzione, dovranno essere stoccati nell'area di messa in riserva ed immessi nel ciclo di recupero nelle aree indicate in planimetria; l'operazione R12 dovrà consistere nelle attività di cernita, selezione ed eventuale riduzione volumetrica;
- 21. messa in riserva R13 - rifiuti CER 120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 160118 - 170402 - 170403 - 170404 - 170405 - 170406 - 191002 - 191203 - 200140 (gruppo 1):** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi di detenzione, dovranno essere stoccati in messa in riserva nell'area indicata in planimetria. I rifiuti non potranno subire alcun trattamento e/o cernita e dovranno essere inviati presso impianti terzi autorizzati;
- 22. messa in riserva R13 - rifiuto CER 160103 (gruppo 2):** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi di detenzione, dovranno essere stoccati in messa in riserva nell'area indicata nella planimetria. I rifiuti non potranno subire alcun trattamento e/o cernita e dovranno essere inviati presso impianti terzi autorizzati;
- 23. messa in riserva R13 - rifiuto CER 160120 (gruppo 4):** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi di detenzione, dovranno essere stoccati in messa in riserva nell'area indicata nella planimetria. I rifiuti non potranno subire alcun trattamento e/o cernita e dovranno essere inviati presso impianti terzi autorizzati;
- 24. operazioni R13-R12 - rifiuto CER 170411 (gruppo 5):** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi di detenzione, dovranno essere stoccati nell'area di messa in riserva e successivamente immessi nel ciclo di recupero nelle aree indicate in planimetria;



- l'operazione R12 dovrà consistere nelle attività di separazione della parte metallica dal rivestimento plastico, attraverso la spellacavi, necessaria a rendere i rifiuti pronti per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi presso impianti terzi autorizzati;
- 25. operazioni R13-R12 - rifiuti CER 020104 - 160119 - 150102 - 170203 - 191204 - 200139 (gruppo 7):** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi di detenzione, dovranno essere prelevati dall'area di messa in riserva ed immessi nel ciclo di recupero nelle aree indicate in planimetria; l'operazione R12 dovrà consistere nelle attività di cernita, selezione ed eventuale riduzione volumetrica;
- 26. operazioni R13-R12 - rifiuti CER 030101 - 030105 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 (gruppo 8):** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi di detenzione, dovranno essere prelevati dall'area di messa in riserva ed immessi nel ciclo di recupero nelle aree indicate in planimetria; l'operazione R12 dovrà consistere nelle attività di selezione, cernita ed eventuale riduzione volumetrica;
- 27. operazioni R13-R12 - rifiuti CER 150101 - 200101 (gruppo 9):** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi di detenzione, dovranno essere prelevati dall'area di messa in riserva ed immessi nel ciclo di recupero nelle aree indicate in planimetria; l'operazione R12 dovrà consistere nelle attività di selezione, cernita ed eventuale riduzione volumetrica;
- 28. operazioni R13-R12 - rifiuti CER 150105 - 150106 (gruppo 10):** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi di detenzione, dovranno essere prelevati dall'area di messa in riserva ed immessi nel ciclo di recupero nelle aree indicate in planimetria; l'operazione R12 dovrà consistere nelle attività di selezione, cernita ed eventuale riduzione volumetrica;
- 29. operazioni R13-R12 - rifiuto CER 200307 (gruppo 11):** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi di detenzione, dovranno essere prelevati dall'area di messa in riserva ed immessi nel ciclo di recupero nelle aree indicate in planimetria; l'operazione R12 dovrà consistere nelle attività di selezione, cernita ed eventuale riduzione volumetrica;
- 30. messa in riserva R13 - rifiuto CER 200399 (gruppo 11):** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi di detenzione, dovranno essere stoccati in messa in riserva nell'area indicata nella planimetria. I rifiuti non potranno subire alcun trattamento e/o cernita e dovranno essere inviati presso impianti terzi autorizzati;
- 31. operazioni R13-R12 - rifiuti CER 160214 - 160216 - 200136 (gruppo 6):** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi di detenzione, dovranno essere prelevati dall'area di messa in riserva ed immessi nel ciclo di recupero nelle aree indicate in planimetria; l'operazione R12 dovrà consistere nelle attività di disassemblaggio necessaria a rendere i rifiuti pronti per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi presso impianti terzi autorizzati;
- 32.** l'impianto per la gestione dei RAEE dovrà essere organizzata nel seguente modo:
- 32.1.** area di conferimento e di stoccaggio dei rifiuti in ingresso;
  - 32.2.** area di smontaggio dei pezzi riutilizzati;
  - 32.3.** area di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
  - 32.4.** area di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi a smaltimento;
- 33.** durante le operazioni di carico e scarico dovranno essere adottati criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dimesse, al fine di non subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 34.** nella gestione dei RAEE all'interno dell'impianto la ditta dovrà:
- 34.1.** scegliere idonee apparecchiature di sollevamento;
  - 34.2.** rimuovere eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
  - 34.3.** assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili;
  - 34.4.** utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;



35. i RAEE da sottoporre a recupero dovranno essere caratterizzati e separati per singola tipologia, al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento;
36. l'attività di stoccaggio dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste al punto 3 dell'Allegato VII del D.Lgs. 49/2014;
37. nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse dovranno essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
38. l'impianto dovrà essere dotato di bilance per misurare il peso dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
39. lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti dovrà essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
40. i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
41. **modalità di stoccaggio:** i rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e gestiti in deposito temporaneo. La messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto e non comprometterne il successivo recupero;
42. i rifiuti destinati al recupero dovranno essere fisicamente separati da quelli destinati allo smaltimento;
43. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, dovranno essere opportunamente caratterizzati al fine della corretta classificazione e inviati presso idonei impianti di smaltimento e/o recupero;
44. il **deposito temporaneo** dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere gestito secondo le modalità previste dall'art. 183, lettera bb) comma 1, della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
45. la ditta dovrà accertare preventivamente che i soggetti a cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento e/o recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
46. lo stoccaggio, la movimentazione e il recupero dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale da evitare contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali;
47. è vietata ogni forma di miscelazione di rifiuti pericolosi, così come previsto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06;
48. la ditta dovrà di assicurare regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro, conforme al modello di cui al D.M. 148/98, dovrà essere conservato, unitamente ai formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e conformemente al D.M. n. 145/98, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;
49. la ditta dovrà adempiere, entro i tempi prestabiliti, alla comunicazione prevista dalla L. 70/94;

#### **-S- scarichi acque reflue-**

1. Per quanto riguarda **lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue con la presenza delle sostanze pericolose:** *arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti* di cui alla Tabella 5 della D.G.R. 424/2012 e s.m.i., provenienti dall'insediamento produttivo, la ditta dovrà:
  - a) rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per lo **scarico in pubblica fognatura**;
  - b) prima dell'immissione in fognatura delle acque reflue di dilavamento provenienti dall'impianto di trattamento, se non già presente, dovrà essere installato idoneo misuratore di portata;
  - c) il misuratore di portata dovrà essere installato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e darne comunicazione ad Umbra Acque S.p.A. della data



- dell'installazione per procedere alla relativa sigillatura e messa a ruolo dello stesso; la comunicazione dovrà essere fatta a [autorizzazioni@pec.umbraacque.com](mailto:autorizzazioni@pec.umbraacque.com);
- d) effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento in un pozzetto dedicato e segnalato da idonee cartellonistica verticale e/o orizzontale, riportante la dicitura "*pozzetto di campionamento*";
- e) rendere sempre accessibili e liberi da qualsiasi ostacolo che ne possano compromettere l'apertura e la lettura il pozzetto di campionamento e il misuratore di portata;
- f) in nessun caso conseguire il rispetto dei valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- g) effettuare **autocontrolli** con frequenza semestrale sui reflui immessi in pubblica fognatura ricercando i seguenti parametri: *COD, BOD<sub>5</sub>, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Grassi e Oli Vegetali/Animali, Idrocarburi Totali, Arsenico, Zinco, Rame, Cromo Totale, Cromo IV, Piombo, Cadmio, Nichel, Mercurio, Selenio, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Fenoli*;  
Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovranno essere eseguite da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nell'autorizzazione di rinnovo.  
I referti analitici dovranno essere inviati all'Autorità competente e al Gestore del SII - [autorizzazioni@pec.umbraacque.com](mailto:autorizzazioni@pec.umbraacque.com);
- h) qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di ulteriori/sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione, nei termini stabiliti di legge, richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose, come previsto all'art. 15, punto 1 della D.G.R. 424/2012 e s.m.i.;
- i) mantenere sempre in perfetta efficienza e sottoporre a manutenzione e pulizia periodica i sistemi di trattamento delle acque reflue e reti fognarie, segnalando tempestivamente all'Autorità competente e ad Umbra Acque, eventuali anomalie;
- j) qualora intenda effettuare una modifica al progetto autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o in esercizio, richiedere all'Autorità competente una modifica dell'autorizzazione;
- k) dare facoltà al Gestore del SII e agli organi di controllo di:
1. effettuare sopralluoghi, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di Gestione;
  2. effettuare campionamenti di reflui per la verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla tabella 3, Allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/06, che in caso di anomalie, darà comunicazione alle Autorità competenti per i provvedimenti di competenza;
2. si prende atto dello scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici che in quanto assimilati agli scarichi di **acque reflue domestiche**, ai sensi della D.G.R. 717/2013 non necessita della dichiarazione di assimilazione e dell'autorizzazione allo scarico. Lo scarico dei predetti reflui dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. le acque nere prima dell'immissione nella pubblica fognatura dovranno essere trattate attraverso fossa Imhoff di adeguata capacità, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi fognari;
  - b. mantenere accessibili e ispezionabili l'impianto e i pozzetti di raccolta e di uscita ubicati rispettivamente a monte e a valle della fossa Imhoff;
  - c. consentire ispezioni, verifiche e controlli in qualsiasi giorno agli Enti di controllo;
  - d. asportare a mezzo di ditte autorizzate i rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto;
3. di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:
- a. a seguito di emanazione di nuove disposizioni regionali/nazionali;
  - b. a seguito dei risultati delle misure effettuate;
  - c. a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime e rifiuti utilizzati;



d. a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

**-E- emissioni in atmosfera-**

1. fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la **registrazione dei controlli analitici** alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, la ditta è tenuta alla corretta tenuta del registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/06, come da facsimile adottato con D.G.R. n. 204 del 20.01.1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
2. la ditta dovrà definire **procedure ed istruzioni operative** documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
3. gli interventi relativi alle **attività di manutenzione** di cui al precedente punto, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/2006, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
4. ai fini della captazione ed abbattimento delle emissioni inquinanti provenienti dalle attività di taglio ossiacetilenico e saldatura, il gestore dovrà utilizzare un dispositivo dotato di filtro assoluto HEPA con efficienza di filtrazione H13 (ex UNI EN 1822) o comunque superiore a 99,5%;
5. i motori a combustione interna installati sulle macchine mobili non stradali utilizzate nel sito produttivo devono essere dotati di omologazione UE ai sensi del Regolamento 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio;
6. i motori a combustione interna di cui al punto precedente devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità previste dalla regola d'arte e con procedure documentate e verificabili;
7. i vapori di ritorno delle cisterne di stoccaggio del gasolio durante le operazioni di caricamento dovranno essere convogliati tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce lo stesso carburante;
8. i dispositivi utilizzati per lo svuotamento e la messa in sicurezza dei serbatoi contenenti liquidi, carburanti e GPL/metano di veicoli fuori uso dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità previste dalla regola d'arte e con le procedure documentate e verificabili;
9. il **contenimento delle emissioni diffuse di polveri**, connesse alle lavorazioni svolte nell'impianto, dovrà essere attuato mediante:
  - 9.1. adozione di velocità inferiori a 10 km/h per i mezzi impiegati per il trasporto all'interno dell'impianto;
  - 9.2. nei periodi di scarse precipitazioni atmosferiche, dovrà essere effettuata una periodica pulizia dei piazzali e delle vie di circolazione dei mezzi per la raccolta ed il successivo smaltimento delle particelle solide depositate;
  - 9.3. costante manutenzione della pavimentazione dell'area d'impianto;
  - 9.4. mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
  - 9.5. il personale preposto allo svolgimento delle attività di trattamento dei rifiuti dovrà essere adeguatamente formato affinché tali attività avvengano in modo tale da ridurre al minimo la conseguente fuoriuscita di polveri;
    - a. i mezzi circolanti dovranno mantenere all'interno dell'impianto una velocità inferiore a 10 km/h;
    - b. mantenimento di limitate altezze di cumuli di materiale polverulento e loro copertura con teli plastici ancorati a terra nel caso di lunghe giacenze;



- c. utilizzo di automezzi dotati di copertura fissa o idonei teli di copertura per il trasporto di materiali polverulenti;
  - d. adozione di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi e mantenimento, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta in cumulo durante le operazioni di scarico delle materie prime;
  - e. umidificazione della viabilità interna al sito, delle aree di carico e scarico delle materie prime, nonché dei cumuli di materiale polverulento, per mezzo di specifico sistema automatico di nebulizzazione/umidificazione d'acqua;
  - f. nei periodi di scarse precipitazioni atmosferiche, dovrà essere effettuata una periodica pulizia dei piazzali e delle vie di circolazione dei mezzi;
  - g. mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzate alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
10. il dispositivo utilizzato per lo svuotamento del gas refrigerante dovrà essere sottoposto a manutenzione periodica secondo le modalità previste dalla regola d'arte e con le procedure documentate e verificabili;
  11. di annotare sul foglio C del registro dei controlli, gli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché i sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;
  12. le operazioni di trattamento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione delle acque reflue di dilavamento, così come definite all'art. 2 delle D.G.R. n. 424 del 24.04.2012 (i.e. disidratazione) e il successivo stoccaggio a monte dello smaltimento, dovranno essere condotte in modo da non dar luogo a molestie olfattive;
  13. nell'eventualità che ci siano ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione residente nel territorio circostante lo stabilimento, il Gestore dovrà effettuare uno studio di impatto olfattivo, mediante simulazione di dispersione e definire eventuali misure di mitigazione, esplicitando la normativa tecnica di riferimento;
  14. di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:
    - 14.1. a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
    - 14.2. a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
    - 14.3. a seguito dei risultati delle misure effettuate;
    - 14.4. a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
    - 14.5. a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

**-A- emissioni acustiche-**

1. entro 60 giorni dal rilascio dell'atto di rinnovo dell'autorizzazione, la ditta dovrà trasmettere allo scrivente servizio una relazione di valutazione dell'impatto acustico ambientale derivante dall'attività oggetto del presente procedimento, redatta da un tecnico competente in materia acustica;
2. la ditta in fase di esercizio dell'impianto, relativamente alle emissioni acustiche dovrà rispettare i **limiti assoluti e differenziali d'immissione** imposti dalla zonizzazione acustica locale e dalle disposizioni vigenti. I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere conservati presso l'azienda a disposizione degli Enti di controllo;
3. qualora si riscontrassero **superamenti dei valori limite** interessati, la ditta dovrà mettere in atto ogni misura di mitigazione atta a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.